Approvato con Delibera Assemblea SdS n. 45 del 22.12.2025

Allegato A

Regolamento del Servizio di Trasporto Sociale e Scolastico della SdS Area Pratese.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'
ART. 2 – DESTINATARI
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE E SCOLASTICO
ART. 4 – DEFINIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO
ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 6 – DOVERI DELLE PERSONE TRASPORTATE
ART. 7 – SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
ART. 8 – DEROGHE
ART. 9 – SOSPENSIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
ART. 10 – SOSPENSIONI E CESSAZIONI DEL SERVIZIO

PREMESSA

La Società della Salute Area Pratese prevede agli artt. 5 e 6 dell'Allegato 2 del "Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della SDS": parte generale; all. A1 "Regolamento per l'erogazione di interventi economici di integrazione al reddito "; all. A2 "Regolamento per la domiciliarità"; all. A3 "Regolamento per la residenzialità" approvato con Delibera di Assemblea SdS n. 14 del 28.02.2024, il Servizio di Trasporto Sociale e Scolastico, quale servizio sociale erogato dalla SdS.

Il presente Regolamento del Servizio di Trasporto Sociale e Scolastico, rivolto a persone con disabilità, persone anziane, e adulti con fragilità, disciplina il Servizio di Trasporto volto a garantire la frequenza ai servizi semi-residenziali, ai percorsi di istruzione superiore e agli inserimenti socio terapeutici, con l'obiettivo di sostenere la domiciliarità, e limitare/ritardare processi di istituzionalizzazione o emarginazione, sostenendo l'azione di cura della famiglia, in base ai principi generali di cui al suddetto Regolamento.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il Servizio di Trasporto Sociale e Scolastico (di seguito denominato Trasporto) si caratterizza come servizio sociale, ausiliario fondamentale nei percorsi dell'assistenza territoriale. Tale intervento si inserisce nella rete integrata dei servizi sociali.
2. Il servizio persegue l'obiettivo di rispondere al bisogno della "mobilità debole", rivolgendosi a persone residenti e domiciliate nei Comuni dell'Area Pratese, che non sono autonome negli spostamenti in quanto non in grado di utilizzare i mezzi pubblici e/o con una rete familiare impossibilitata a svolgere il trasporto con mezzi propri.
3. Il Trasporto ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia delle persone e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare e nel loro ambiente di vita, favorendone la socializzazione e la vita di relazione.
4. Nel rispetto della L.R. 41/2005 e s.m.i., il sistema dei servizi territoriali è improntato al carattere universalistico, secondo i principi di cui all'art.3 e 5 della medesima legge, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili nonché della compartecipazione dei beneficiari al costo delle prestazioni sociali, così come stabilito dall'art. 4 della Legge suddetta.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Il servizio di Trasporto Sociale è rivolto a:
   - persone anziane in condizione di non autosufficienza ai sensi della Legge 66/2008;

- persone adulte o minori in condizione di disabilità ex L. 104/92 fisico-motoria, con disturbi psichici, neurodegenerativa o da cecità valutata da apposita Commissione oppure che si trovino in condizione di invalidità civile ex L. 118/71 valutata da apposita Commissione con grado di invalidità non inferiore al 74%;
- persone adulte in situazione di fragilità in carico ai servizi di Salute Mentale Adulti e/o delle Dipendenze.

2. Il servizio di Trasporto Scolastico è erogato in favore degli studenti con disabilità fisica intellettiva e sensoriale, residenti e domiciliati nei comuni della Provincia di Prato frequentanti gli istituti secondari di secondo grado privi di autonomia e in possesso di certificazione di disabilità e di profilo di funzionamento con le modalità di cui agli articolo 5 e 6 del D.Lgs 66/2017 e 96/2019.
3. Possono accedere al Servizio di Trasporto di cui al comma 1 tutti i cittadini che hanno la residenza e il domicilio nel territorio della Società della Salute dell'Area Pratese e sono in carico al servizio sociale professionale territoriale.
4. Il servizio è erogato alle persone prive di possibilità di accesso ai servizi di trasporto pubblico o privato e/o con motivazioni per cui i componenti del proprio nucleo familiare sono impossibilitati ad effettuare l'accompagnamento.
5. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE E SCOLASTICO

1. Il Servizio del Trasporto, pur trattandosi di un Servizio autonomo, fa parte del Progetto Personalizzato predisposto a favore della persona e che prevede l'inserimento della persona stessa presso:

- Servizi semiresidenziali, quali Centri Diurni per persone con disabilità: trasporto in andata e/o ritorno dal domicilio al Centro Diurno frequentato.
  Il servizio può garantire il raggiungimento di destinazioni diverse individuate dal Centro Diurno, quali sedi di attività esterne alla struttura, ma ricadenti tuttavia nella Provincia di Prato.
- Servizi semiresidenziali, quali Centri Diurni per persone anziane: trasporto in andata e/o ritorno dal domicilio al Centro Diurno frequentato.
- Inserimenti socio-terapeutici: trasporto esclusivamente in andata e/o ritorno dal domicilio alla sede occupazionale.
- Istituti di istruzione secondaria di II grado: trasporto in andata e/o ritorno dal domicilio all'Istituto Scolastico.
  Il servizio può garantire il raggiungimento di destinazioni individuate dalla Scuola quali sedi di attività esterne alla struttura ma ricadenti tuttavia nella Provincia di Prato.
  Il servizio non prevede di garantire il raggiungimento di destinazioni individuate dall'Istituto Scolastico quali sedi di viaggi di istruzione.

2. Il viaggio di andata o ritorno possono avere un luogo di partenza o di arrivo diverso dal domicilio della persona (es. abitazioni di familiari che supportano i genitori nell'accudimento del minore, servizi semi-residenziali pomeridiani, sedi di attività pomeridiane previste dal progetto di vita).
3. La percorrenza dovrà prevedere una distanza, di norma, non superiore ai 30 chilometri dal domicilio e deve essere svolta all'interno del territorio della SdS, salvo eccezioni debitamente documentate all'interno del Progetto Personalizzato.
4. Il servizio è erogato da soggetti regolarmente accreditati per l'erogazione di servizi alla persona (L.R. 82/2009) che svolgono prevalentemente un trasporto di tipo collettivo anche tramite automezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità.
5. Il gestore del servizio è tenuto:

- ad assistere le persone trasportate nella salita e nella discesa dal mezzo di trasporto;

- a garantire la sicurezza, la puntualità e la qualità del viaggio, secondo le modalità previste dagli accordi contrattuali o convenzionali siglati con SdS;
- a mantenere una costante comunicazione e relazione con le famiglie (o le persone di riferimento) delle persone trasportate;
- ad accertarsi sempre che nei luoghi di destinazione (abitazione, centri socializzazione, ecc.) vi sia un soggetto idoneo ad accogliere l'utente, salvo eccezioni specificatamente autorizzate dal Servizio Sociale Professionale e/o dalla famiglia;
- a svolgere periodica formazione del personale volontario o dipendente per garantire professionalità degli operatori;
- a dotare il proprio personale volontario o dipendente di appositi segni distintivi quali casacche, divise, cartellini di riconoscimento.

6. Il gestore del servizio non è tenuto a garantire il trasferimento dall'abitazione del beneficiario al mezzo di trasporto nel caso in cui vi siano barriere architettoniche che rendono difficoltoso lo spostamento.

ART. 4 – DEFINIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO

1. Le modalità operative del servizio e i bisogni specifici della persona trasportata devono emergere e sono definiti nel Progetto Personalizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale, come previsto dall'Articolo 10 del "Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della società della salute Area Pratese", approvato con Del.Ass. SdS n. 14 del 28.02.2024, eventualmente in collaborazione con i servizi specialistici, e/o con Commissioni specifiche quando necessario.

2. Il Servizio Sociale Professionale, sulla base del Progetto Personalizzato, indica nel modulo "Istanza di attivazione del servizio" le informazioni e le esigenze della persona di cui il servizio deve tenere conto ed in particolare:

- le comprovate motivazioni per le quali la persona non è autonoma negli spostamenti, con espressa valutazione della rete familiare e della possibilità di utilizzare i mezzi propri o pubblici. Il progetto personalizzato deve anche verificare le possibili difficoltà della rete familiare a svolgere autonomamente il trasporto (esempio: familiari privi di patente di guida, privi di automezzo, impegni di cura verso altri familiari, assenza per motivi di salute o lavoro);
- le condizioni motorie della persona trasportata ed esigenze relative alla tipologia di mezzo da dedicare al servizio;
- la valutazione in merito alla presenza di barriere architettoniche nell'abitazione che possano ostacolare il regolare esercizio del trasporto. Deve essere individuata una soluzione alla criticità prima della presentazione dell'istanza;
- la valutazione in merito alla necessità della presenza di un'accompagnatrice/accompagnatore munita/o di specifica preparazione e, più in generale, la necessità di eventuali accorgimenti e tutele particolari atte a garantire la sicurezza della persona trasportata;
- le eventuali altre criticità che devono essere esaminate e risolte per poter erogare servizi di qualità (es. particolari dimensioni della carrozzina, non conoscenza della lingua italiana da parte delle famiglie della persona beneficiaria del servizio, particolari disturbi comportamentali di cui tener conto nell'esercizio del servizio).

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La persona beneficiaria del Servizio di Trasporto, o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente), successivamente alla condivisione del Progetto Personalizzato con il Servizio Sociale Professionale, presenta la documentazione necessaria.

2. La documentazione necessaria attivazione del Servizio si compone di:

a) Modulo “Istanza di attivazione servizi e prestazioni” corredata di documenti di identità dei richiedenti;
b) Modulo dedicato al servizio di trasporto sociale e scolastico con le specifiche individuate all’art. 4 del presente regolamento;
c) per quando previsto, l’attestazione ISEE in corso di validità;

3. Ogni istanza viene protocollata ed è soggetta ad una duplice istruttoria:
- professionale in merito alla congruità e all’adeguatezza del servizio. Tale istruttoria si conclude con l’espressione di un parere da parte del Coordinatore di Area Professionale Disabili;
- amministrativa in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissione al servizio, alla completezza ed alla correttezza della documentazione presentata, al calcolo dell’eventuale compartecipazione. L'ufficio informa il beneficiario dell'esito dell'istruttoria, chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali.

4. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data in cui la documentazione è completa ma i tempi effettivi di attivazione possono dipendere dalle caratteristiche specifiche del servizio richiesto (luogo e orari di partenza e arrivo, tipologia di mezzo necessario al servizio, etc).
5. Ad eccezione dei servizi di Trasporto Scolastico, le attivazioni del Servizio di Trasporto Sociale hanno una procedura ordinaria che può prevedere anche una lista di attesa, riconducibile alla disponibilità di risorse economiche ma anche alla disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.
6. Ad eccezione dei servizi di Trasporto Scolastico, il Servizio di Trasporto Sociale è attuabile nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie dell’Ente.
7. L'eventuale lista di attesa per l’attivazione del Servizio di Trasporto Sociale sarà redatta in base alla data di protocollo dell’istanza, ad eccezione di situazioni che rivestono carattere di urgenza previa valutazione del Servizio Sociale Professionale.
8. Al momento dell’attivazione del Servizio, l’Ufficio Amministrativo preposto invia comunicazione al soggetto gestore al fine della presa in carico.

ART. 6 – OBBLIGHI e IMPEGNI DELLE PERSONE TRASPORTATE

1. Non è prevista la possibilità di esprimere libera scelta dell’ente gestore del servizio di trasporto; il beneficiario del servizio o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente) deve pertanto usufruire del mezzo disponibile e idoneo per quello specifico viaggio propostogli.
2. Le persone trasportate devono rispettare la puntualità nell’orario di partenza dalla propria abitazione concordata con il gestore del servizio, al fine di poter garantire in tempi brevi la meta d’arrivo e nel rispetto nei confronti delle altre persone che usufruiscono dello stesso mezzo nello stesso giorno.
3. Nel caso di assenza, il beneficiario deve darne comunicazione al soggetto gestore entro le ore 20 del giorno precedente, fatta eccezione nei casi di ricovero ospedaliero non programmato, decesso. Nel caso non venga data comunicazione dell’assenza, si procederà comunque al calcolo della compartecipazione come se la persona avesse usufruito del Servizio.
4. Le persone trasportate sono tenute al pagamento del servizio effettivamente fruito, in base alle seguenti scadenze:

Servizio prestato nel periodo:	Scadenza di pagamento:
Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile	dal 15 Giugno al 15 Luglio
Maggio – Giugno - Luglio - Agosto	dal 15 Ottobre al 15 Novembre
Settembre – Ottobre	dal 15 Dicembre al 15 Gennaio
Novembre - Dicembre	dal 15 Febbraio al 15 Marzo dell’anno successivo

ART. 7 – SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico e il Servizio di Trasporto Sociale rivolto alle persone che frequentano il centro diurno anziani NON prevedono alcun sistema di compartecipazione ed è garantito gratuitamente a tutti gli aventi diritto di cui all'art.2 del presente regolamento.
2. Il Servizio di Trasporto Sociale per le persone che frequentano centri diurni per persone con disabilità e per gli Inserimenti socio-terapeutici è previsto un sistema di compartecipazione ai costi delle prestazioni.
3. Con specifica Delibera annuale della Giunta della SdS si determinano importi, parametri e tariffe per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi, interventi e prestazioni di cui al "Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale". Con tale Deliberazione vengono stabilite:

- la soglia di esenzione, fissata in base alla condizione economica definita attraverso l'ISEE del nucleo familiare, oltre la quale il beneficiario è tenuto a sostenere una compartecipazione al costo della prestazione;
- gli scaglioni ISEE, le tariffe e le modalità di compartecipazione al costo del servizio per i beneficiari che possiedono un valore ISEE superiore alla soglia di esenzione.

3. Le tariffe applicate sono le medesime su tutto il territorio dell'Area Pratese, e non prevedono differenziazioni in base alla tipologia e/o alle modalità di svolgimento del trasporto.
4. Il beneficiario del servizio o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente) potrà rendere disponibile l'ISEE, come è previsto dall'art. 6 del DPCM 159/2013, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di attivazione del servizio. Sono fatti salvi i casi di acquisizione di ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 del citato DPCM 159/2013.
5. Su richiesta del cittadino, in caso di variazione reddituale in corso d'anno, l'entità della compartecipazione al servizio verrà ridefinita a partire dal mese successivo alla richiesta.
6. La mancata presentazione entro i termini regolamentari della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini della determinazione ISEE comporta l'applicazione di una tariffa assimilabile al costo di mercato definita annualmente con Deliberazione Giunta Esecutiva.
7. Gli Uffici Amministrativi comunicano annualmente ai beneficiari del servizio o a chi ne fa le veci il costo del viaggio e le modalità di pagamento.
8. In caso di assenza non comunicata per tempo verrà addebitato il pagamento di un viaggio in base alla compartecipazione. La reiterata mancata comunicazione dell'assenza può determinare la cessazione del servizio.
9. In caso di morosità dei beneficiari, l'Ente, a seguito di un primo sollecito, si attiva per il recupero forzoso delle somme con il relativo conteggio degli interessi presso i beneficiari del servizio o gli eventuali eredi. La reiterata mancata e ingiustificata morosità può determinare la cessazione del servizio.
10. Nel caso di decesso del beneficiario in assenza di ISEE in corso di validità l'Ufficio Amministrativo:

- calcola la compartecipazione sulla base dell'ISEE dell'anno precedente, ove presente, per i beneficiari deceduti entro il 31 marzo;
- calcola la massima compartecipazione per i beneficiari deceduti che non avevano reso disponibile un ISEE in corso di validità entro i termini.

ART. 8 – DEROGHE

1. Le prestazioni di Trasporto Sociale potranno prevedere deroghe, totali o parziali, alle disposizioni del presente Regolamento relative a:

- all'obbligo di presentazione dell'ISEE;
- all'obbligo di compartecipazione al costo del servizio;
- al recupero delle morosità pregresse nei confronti dei beneficiari o dei loro eredi;

- alle circostanze in cui siano presenti omissioni/difformità difficilmente sanabili nell'ISEE reso disponibile.

2. Eccezionalmente possono essere espletate tipologie di percorrenze non contemplate nel presente regolamento, purché siano debitamente dettagliate in una apposita relazione del Servizio Sociale Professionale.
3. Le proposte sopramenzionate che richiedono una deroga sono valutate e proposte da parte del Servizio Sociale Professionale e autorizzate dal Coordinatore Sociale.
4. Sono presupposti per avanzare proposta di deroga le seguenti circostanze:
- assenza o totale inadeguatezza della rete familiare;
- conclamata discrepanza tra le condizioni socio-economiche e patrimoniali emergenti dall'ISEE (ordinario o anche corrente) e le condizioni reali di indigenza;
- valutazione dell'effettiva situazione socio-economica del nucleo familiare (es: coniuge ricoverato in R.S.A. con retta a proprio carico, spese sanitarie, sovra-indebitamento etc….).

5. La deroga avrà carattere temporaneo e dovrà essere rivalutata da parte del Servizio Sociale Professionale periodicamente e comunque necessariamente in occasione della revisione annuale della compartecipazione.

ART. 9 – SOSPENSIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. E' prevista la sospensione della compartecipazione al costo del servizio, qualora il beneficiario non abbia la possibilità di presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria all'ottenimento dell'Attestazione ISEE, nei seguenti casi:
- attesa della nomina dell'Amministratore di sostegno da parte del Giudice tutelare;
- comprovate e contingenti condizioni personali che impediscono manifestamente la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU.

2. Per i suddetti casi, l'eventuale compartecipazione decorrerà dal giorno di attivazione del servizio e sarà determinata in base all'ISEE, non appena disponibile.
3. Qualora le motivazioni alla base della sospensione della compartecipazione, di cui al comma 1, si protraggano oltre il 31 dicembre, il servizio deve intendersi in esenzione per l'anno appena concluso.

ART. 10 – SOSPENSIONI E CESSAZIONI DEL SERVIZIO

1. Nel caso di particolari esigenze personali o di ricoveri ospedalieri che non consentano la regolare fruizione degli interventi già autorizzati, il beneficiario o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente) deve comunicare all'Assistente Sociale Titolare e al Soggetto gestore la necessità di una sospensione del servizio in tempo utile. La sospensione non dovrà essere superiore ai tre mesi, trascorsi i quali, in assenza di valida giustificazione, il servizio sarà considerato cessato.
2. Il servizio viene cessato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;
b) decesso del beneficiario;
c) inserimento permanente in struttura residenziale;
d) trasferimento della residenza in altro Comune diverso da quelli dell'Area Pratese;
e) sospensione del servizio superiore ai tre mesi in assenza di valida giustificazione;
f) conclusione del percorso di studi e di istruzione;
g) prolungata inadempienza e violazione dei doveri a cui è chiamato il beneficiario (es. comportamenti reiterati non rispettosi degli orari del servizio, degli operatori del servizio, mancato pagamento della compartecipazione, etc).

3. Nei casi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, l'Ufficio Amministrativo dà comunicazione al beneficiario, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, dei conseguenti provvedimenti di sospensione d'ufficio o cessazione del servizio.